



Originale

C.C.	Numero: 27	Data: 29/10/2020
OGGETTO	APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2020.	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza _____ordinaria di 1^ Convocazione – Seduta PUBBLICA

L'anno 2020 addì 29 del mese di Ottobre alle ore 18.30, **in modalità telematica mediante videoconferenza** (decreto sindacale n. 19 del 27/4/2020).

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale alla trattazione del presente punto all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente
1 – REALE Lidia Annamaria	SI
2 – Rossignoli Marco	SI
3 – Negri Elisabetta Olga	SI
4 – Vinciguerra Fabio	SI
5 – Gironi Daniela	SI
6 – Belfio Mattia	NO
7 – Lillia Gloria	SI
8 – Cervi Alberto	SI
9 – Viola Serena	SI
10 - Cirillo Marco Flavio	NO
11 - Moneta Anna Maria	NO
12 - Patera Simone	NO
13 - Avaldi Maria Teresa	NO

Presenti: 8 Assenti: 5

Sono presenti gli Assessori Esterni: GIRONI D. - LEMME F. - REBUFFI A. - VICAMINI M.

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Flavia RAGOSTA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Ritenuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra REALE Lidia Annamaria – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

C.C.	27	29/10/2020
OGGETTO	APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2020.	

Il Sindaco – Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore Lemme che relaziona in merito.

Dopodiché, uditi i vari interventi che saranno riportati integralmente nel processo verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale "le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione";

Vista la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020);

Considerato che l'art.1, comma 527 L.205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenza per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogenizzare le modalità di predisposizione di Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- 1) Predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base delle valutazioni dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- 2) Approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- 3) Verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Considerato che, con delibera n.303/2019R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogenizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;

Richiamata la delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 con la quale l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Considerato che l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

Considerato che, contestualmente a tale rinvio dei termini di approvazione delle tariffe e del Regolamento TARI 2020, l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, ha modificato il comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che «*nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1*

al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1», stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205» e, quindi, anche nell'anno 2020;

Dato atto che a seguito dell'emergenza sanitaria generata dall'epidemia di COVID 19 l'art. 107 comma 2 del DL 18/2020 ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020, ulteriormente rinviato al 31 ottobre 2020 con decreto Ministero dell'Interno del 30/09/2020;

Considerato che il comma 5 dell'articolo 107, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha poi previsto che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

Considerato che, pur a fronte del rinvio del termine entro cui il nuovo metodo tariffario dovrà essere definitivamente adottato, si è ritenuto di procedere alla redazione del piano economico e finanziario relativo all'anno 2020 utilizzando il nuovo metodo tariffario individuato nella delibera 443 di ARERA unitamente alle tariffe della tari 2020;

Dato atto che l'art. 6 della deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi:

1. il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
2. l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
3. l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
4. fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto 2).

Richiamato l'art. 18 della medesima delibera ARERA che prevede che il PEF deve comprendere una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

1. il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
2. i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
3. la ricognizione degli impianti esistenti;

Ritenuto necessario provvedere con la presente delibera all'approvazione del piano finanziario 2020, formato da:

- Relazione di accompagnamento del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (all.A) e relativi allegati;
 1. PEF grezzo trasmesso da SASOM srl (all1)
 2. Appendice 1 Del. 443/2019 – schema MTR 2020 Comune di Basiglio (all.2)
 3. Appendice 3 Del. 443/2019- dichiarazione di veridicità (all.3)

4. Bilancio di esercizio anno 2018 e Relazione sulla gestione SASOM srl (all4)
5. Dichiarazione del revisore dei conti del Comune di Basiglio (all.5)

- Articolazione Tariffaria (allB)

Dato atto che il PEF approvato dall'ente locale deve essere trasmesso ad ARERA, come previsto dall'art. 8 comma 1 della delibera 443/2019 secondo il quale " *L'ente territorialmente competente entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione*"

Richiamato l'art. 5 della citata delibera ARERA 443 secondo la quale per il 2020-2021 sulla base delle disposizione dell'MTR sono definiti:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale in coerenza con le tabelle 1a 2 3 e 4a del DPR 158/1999;

Considerato che sono stati mantenuti gli stessi coefficienti applicati nell'anno 2019 sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche;

Verificato che la variazione tra il totale delle entrate tariffarie dell'anno 2020 e il totale delle entrate tariffarie del 2019 rispetta il limite di crescita previsto dall'art 4 dell'allegato alla delibera ARERA n. 443/19, così calcolato:

- limite massimo di variazione ρa : tasso inflazione programmata rpi (1.7%) – recupero produttività X (da 0.1% a 0.5%) + coefficiente QL (da 0% al 2%) + coefficiente PG (da 0% a 3%) = 3,3%;

Vista la delibera approvata da ARERA in data 5 maggio 2020 n. 158, in cui sono state individuate alcune procedure per le riduzioni da accordare ai fini TARI alle categorie economiche colpite dalla crisi;

Dato atto che il Comune ha deliberato con atto di G.C. n. 72 del 14/07/2020 un' agevolazione straordinaria per il solo anno 2020 della tariffa TARI pari al 25% a favore delle attività produttive e di servizi chiuse obbligatoriamente a causa dell'emergenza sanitaria per un importo complessivo pari a € 52.483,00 finanziato con risorse proprie di Bilancio;

Visto il Piano Finanziario per l'anno 2020 allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2020 ammonta ad € 1.075.460,35 e che, pertanto, l'importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 1.075.460,35 al netto del tributo provinciale;

Dato atto che è prevista l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 504/1992 nella misura del 5% stabilita dal decreto del Sindaco metropolitano n. 20 del 10/02/2020;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale del 14/07/2020 n. 72 con la quale sono state approvate le scadenze TARI per l'anno 2020;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI approvato con Deliberazione di C.C. 20 del 29/09/2020;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del settore ragioneria ed entrate, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti n. 8 favorevoli espressi per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti e da n. 8 votanti.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2020, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione di cui all'allegato A);
3. di approvare con riferimento alla TASSA sui rifiuti TARI per l'anno 2020:
 - i criteri di ripartizione dei costi, i coefficienti di calcolo e la metodologia di determinazione delle tariffe, in conformità al DPR 158/1999 e alla delibera ARERA 443/2019, come descritti nella Relazione di accompagnamento del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani – anno 2020 e negli allegati alla stessa che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e con la stessa si intendono approvati;
 - le tariffe relative a tutte le categorie di utenze, domestiche e non domestiche, per l'applicazione e riscossione della TARI così come indicate nell'allegato B) dando atto che i suddetti allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e con la stessa si intendono approvati;
4. di dare atto che per il solo anno 2020 è stata applicata un' agevolazione straordinaria della tariffa TARI pari al 25% a favore delle attività produttive e di servizi chiuse obbligatoriamente a causa dell'emergenza sanitaria per un importo complessivo pari a € 52.483,00 finanziato con risorse proprie di Bilancio;
5. di approvare i criteri di ripartizione dei costi, i coefficienti di calcolo e la metodologia di determinazione delle tariffe, in conformità al DPR 158/1999 e alla delibera ARERA 443/2019, come descritti nell'allegato A);
6. di approvare le tariffe relative a tutte le categorie di utenze, domestiche e non domestiche, per l'applicazione e riscossione della TARI così come indicate nell'allegato B);
7. di dare atto che il costo complessivo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è stimato per l'anno 2020 in euro 1.075.460,35 (iva compresa) e che tale previsione è coerente con il Piano economico finanziario;

8. di dare atto che dall'applicazione delle tariffe di cui all'allegato B) è stimato un gettito della tassa rifiuti di importo pari alle previsioni del costo del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti che permette la copertura integrale dei costi secondo le disposizioni di cui al comma 654 della Legge 147/2013;
9. di dare atto che anche per l'anno 2020 la TARI è riscossa, tramite invio ai contribuenti del modello F24;
10. di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
11. di dare atto che le scadenze della TARI per l'anno 2020 sono le seguenti:
 - 31 luglio prima rata;
 - 31 ottobre seconda rata;
 - 20 dicembre saldo;
12. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 8 favorevoli espressi per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti e da n. 8 votanti.

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

La seduta del Consiglio Comunale chiude alle ore 19.00



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 38**

Ufficio Proponente: **Servizio Ragioneria ed Economato**

Oggetto: **APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2020.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Ragioneria ed Economato)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/10/2020

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Marina Carrabba

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/10/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
REALE Lidia Annamaria

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Flavia RAGOSTA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,

LIDIA ANNAMARIA REALE;1;13694165
Flavia Ragosta;2;17576493